

Il Codice dell'Ordinamento Militare e la disciplina militare

Con il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, "Codice dell'Ordinamento Militare" sono state riunite tutte le disposizioni inerenti la materia militare in una unica fonte, con conseguenziale abrogazione di una innumerevole quantità di disposizioni legislative e regolamentari.

In particolare sono stati espressamente abrogati, in tutto o in parte, ben 1085 atti di normazione primaria¹ e 394 atti di normazione secondaria².

Tra le disposizioni inerenti la disciplina militare sono stati abrogati sia le norme di principio sulla disciplina militare contenute nella Legge n. 382/78, sia il Regolamento di disciplina Militare, approvato con DPR n. 545/86.

Ma un aspetto rilevante, e che non può essere sottaciuto, è rappresentato anche dalla affermazione (ormai legislativa) dell'esistenza di un ordinamento militare, di cui il Codice raccoglie e raggruppa le specifiche disposizioni.

Appare allora definitivamente accantonata la *quaestio* relativa all'esistenza o meno di una pluralità di ordinamenti, tra cui quello militare, all'interno dell'ordinamento statale, affrontata da numerosi autori con posizioni diverse.

Oggi l'esistenza dell'ordinamento militare è certa, se non altro, per la sua perimetrazione derivante dalle disposizioni contenute nel Codice; disposizioni che, nel loro insieme, hanno come comune denominatore proprio l'ordinamento militare.

Tale Codice, in particolare, tratta della disciplina militare di stato e di corpo nel Libro IV, Titolo VIII. Più precisamente, tale Titolo si compone di cinque Capi che trattano rispettivamente: i "fondamenti delle istituzioni militari"; i "doveri"; le "sanzioni disciplinari"; il "procedimento disciplinare" e infine le "onorificenze militari e ricompense". Il capo III, il capo IV ed il capo V, sono poi divisi in sezioni.

Il capo III, relativo alle sanzioni disciplinari, è suddiviso in cinque sezioni, di cui la prima contiene le disposizioni generali, la seconda la classificazione delle sanzioni disciplinari, la terza le istanze e i ricorsi avverso le sanzioni disciplinari, la quarta le disposizioni particolari.

Il capo IV, relativo al procedimento disciplinare è diviso in tre sezioni: la prima relativa alle disposizioni generali, la seconda al procedimento disciplinare di stato e la terza al procedimento disciplinare di corpo.

Il capo V, relativo alle onorificenze militari e ricompense è suddiviso in dieci sezioni, inerenti le singole tipologie di onorificenze e ricompense.

¹ Espressamente elencati nell'art. 2268 del Codice dell'Ordinamento Militare;

² Espressamente elencati nell'art. 2269 del Codice dell'Ordinamento Militare ;

La prima cosa che salta all'occhio del lettore è la trasmigrazione di talune disposizioni che erano contenute in norme di natura secondaria, regolamentare, in norme primarie. Ad esempio i procedimenti disciplinari di stato e di corpo, che erano regolati da disposizioni contenute nel Regolamento di disciplina militare (per il procedimento di corpo) e in regolamenti interni³ (per il procedimento disciplinare di stato) sono ora, invece, regolati da disposizioni aventi forza di legge. Pur essendo rimaste sostanzialmente invariate le disposizioni relative ai procedimenti disciplinari militari di corpo e di stato, la loro riorganizzazione ha determinato alcune modifiche e, per alcuni versi, la perdita dell'occasione per una rivisitazione che razionalizzasse talune disposizioni ed istituti.

Una modifica che si evidenzia a prima vista, è costituita dalla previsione dell'assistenza anticipata del difensore militare nell'ambito dei procedimenti disciplinari di stato, nonché l'aggravamento della procedura relativa alla *reformatio in peius* da parte del Ministro rispetto al parere espresso dalla Commissione di disciplina circa la meritevolezza di mantenere il grado.

Nell'ambito di tali procedimenti, con riferimento al difensore militare (scelto tra gli ufficiali in servizio attivo), la sua nomina era prevista solo davanti alla Commissione di disciplina, oggi sembra invece possibile la sua nomina fin dalla contestazione e, quindi, già nella fase istruttoria dell'inchiesta formale, ancorché non vi sia alcuna attività che richieda la sua presenza e/o il suo intervento, se non la possibilità di indirizzare le comunicazioni d'ufficio, indistintamente, al militare interessato o al suo difensore (ovviamente dopo la nomina).

In ordine alla possibilità di *reformatio in peius* rispetto alle valutazioni della Commissione di disciplina, le nuove norme l'hanno esclusa per tutti, ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa, prevedendo per tutti la possibilità, da parte del Ministro, e solo per gravi ragioni di opportunità⁴, di ordinare una nuova Commissione di disciplina, nel qual caso il nuovo procedimento deve concludersi nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni.

Interessante, inoltre, è l'art. 1387 che, disciplinando la convocazione della Commissione di disciplina, prevede la possibilità da parte dell'autorità che l'ha formata di darne comunicazione scritta, alternativamente, al militare inquisito o al suo difensore. Scopo di tale comunicazione è, con ogni evidenza, quello di consentire all'interessato di esercitare il suo diritto di riconsuetudine di uno o due componenti della Commissione di disciplina, a seconda se questa è composta da tre (Commissione di disciplina per sottufficiali, graduati e militari di truppa) o cinque elementi (Commissione di disciplina per ufficiali).

³ Solo per le eventuali assenze di specifiche disposizioni, si faceva riferimento anche al procedimento di stato per i pubblici dipendenti contenute nel D.P.R. n. 3/1957

⁴ Interessante sarà verificare se l'opportunità richiesta dalla norma sarà intesa come opportunità politica (visto il ruolo di autorità politica del Ministro) o opportunità tecnico-gestionale

Ricusazione che deve essere presentata entro due giorni dalla convocazione della Commissione.

Ne consegue, quindi, il dovere del difensore di partecipare immediatamente all'interessato l'eventuale avvenuta comunicazione, onde non ostacolare l'esercizio del diritto di ricusazione a costui riconosciuto.

Tra le innovazioni opportune non può sfuggire l'art. 1352 c.o.m. che, anziché definire l'infrazione disciplinare, come faceva il regolamento del 1986, definisce, più opportunamente, l'illecito disciplinare.

La definizione dell'infrazione disciplinare aveva infatti lasciato perplessi⁵ per il suo ancoraggio alla violazione del dovere e per l'assoluta individualità che ne derivava. L'infrazione disciplinare, infatti, era definita come la trasgressione del dovere, sicché autore dell'infrazione non poteva essere, quindi, nessun altro che il soggetto sul quale incombeva il dovere violato. Il che eliminava ogni possibile ipotesi di concorso di più militari nella stessa infrazione.

L'attuale definizione normativa che non ha più come oggetto l'infrazione disciplinare ma l'illecito disciplinare, consente di esaminare oggettivamente la condotta eventualmente violativa del dovere, disancorandola dalla violazione di un dovere necessariamente proprio.

Definendo l'illecito disciplinare, si è definito l'atto oggetto di violazione di un obbligo disciplinare e non più la violazione in sé del medesimo obbligo, dando così oggettività alla definizione che non è più ancorata alla mera azione trasgressiva di un proprio dovere.

Sotto altro profilo, deve sottolinearsi come tra le occasioni perdute siano da segnalare sia la mancata previsione di un termine perentorio per la conclusione del procedimento disciplinare di stato derivante da grave mancanza disciplinare; sia l'assenza di disposizioni circa il coordinamento tra il procedimento disciplinare di cui agli articoli 16 e seguenti delle norme di attuazione del codice di procedura penale ed il procedimento disciplinare di stato.

Sarebbe stato opportuno cogliere l'occasione per disporre, in via legislativa, anche il preciso ambito entro il quale sia possibile attivare, da parte del Procuratore Generale della Repubblica, il procedimento disciplinare di cui alle norme di attuazione del c.p.p. che, come già rilevato⁶, potrebbe interdire eventuali più gravi sanzioni idonee a tutelare gli interessi dell'Amministrazione militare. Questione, questa, oggi fondata anche su una norma positiva, rappresentata dall'art. 1371 c.o.m..

Disponendo, infatti, detta norma che un medesimo fatto non può essere punito più di una volta con sanzioni di differente specie, si rende necessario un coordinamento tra le due disposizioni in caso di mancanza relativa all'attività di polizia giudiziaria posta in essere da un agente o un ufficiale di polizia giudiziaria che abbia *status* militare.

⁵ Boursier Niutta E. – Esposito A.: Elementi di diritto disciplinare militare, Laurus, 2014 ,

⁶ Boursier Niutta E., "Sul procedimento disciplinare previsto dalle norme di attuazione del codice di procedura penale", Rass. Arma CC. , n. 3, 1997, pag. 42 e ss.

In caso di mancanza attinente le predette funzioni, che leda anche e particolarmente l'Amministrazione di appartenenza, sarebbe opportuno prevedere l'attivazione del solo procedimento di stato che, tutelando l'Amministrazione, tuteli anche la specifica funzione di polizia giudiziaria derivante proprio dall'appartenenza a quella specifica Amministrazione. Ciò in quanto il procedimento di cui alle norme di attuazione, come già evidenziato, è un procedimento esclusivamente volto alla tutela della funzione di polizia giudiziaria e non alla tutela dell'organo cui appartiene chi esercita le dette funzioni. Ciò è tanto vero che, da esso, potrà scaturire, al massimo, la sanzione della sospensione dall'impiego per non oltre 6 mesi e mai altra sanzione più grave quale la destituzione, la perdita del grado o la sospensione dal servizio fino ad un anno.

Eduardo Boursier Niutta